

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

delibera

a) la Valutazione di Impatto Ambientale positiva, ai sensi dell'art. 16 della LR 18 maggio 1999, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni, sul progetto relativo alle modifiche gestionali e potenziamento trattamento fumi dell'impianto di termovalorizzazione sito in via Zotti nel Comune di Forlì presentato dalla Mengozzi S.p.A., poiché il progetto in oggetto, secondo gli esiti delle valutazioni espresse dalla Conferenza di Servizi è nel complesso ambientalmente compatibile, a condizione che vengano ottemperate le prescrizioni precedentemente citate nei punti 1.C, 2.C e 3.C. del Rapporto Ambientale conclusivo della Conferenza di Servizi, che costituisce l'Allegato 1 parte integrante del presente atto, di seguito riportate:

1. per aree con tirante idrico atteso non superiore ai 0,50 mt occorre garantire che non ci siano aperture sotto il tirante idrico, oppure le aperture dovranno essere opportunamente protette, al fine di evitare l'ingresso dell'acqua;
2. vanno osservate le disposizioni regolamentari di cui al Titolo VIII del RUE "PRESCRIZIONI, CRITERI ED INDIRIZZI PER L'ATTUAZIONE DI INTERVENTI COSTRUTTIVI " oltre ai divieti e alle direttive del co. 4 e successivi dello stesso art. 50 di PSC;
3. non devono essere realizzati depositi e stoccaggi di materiali non agricoli e non devono essere effettuati i movimenti di terra che alterino in modo sostanziale e stabilmente il profilo del terreno, salvo che per le opere relative ai progetti di recupero ambientale;
4. deve essere realizzata una fascia alberata, disposta parallelamente al confine di sottozona verso la tangenziale, di opportuna ampiezza conforme alle Linee guida per la realizzazione di aree boscate urbane riportate nell'Allegato B 'Progettazione del verde' del Regolamento comunale per la gestione e tutela del verde pubblico e privato approvato con Delib. C.C. n. 130 del 26/10/2011. Dovrà essere presentato al Comune di Forlì l'idoneo progetto del verde entro tre mesi dalla data di efficacia del presente atto;
5. deve essere acquisita l'autorizzazione sismica prima dell'inizio dei lavori;
6. devono essere rispettate le disposizioni di cui all'allegato 3 delle norme di RUE;
7. deve essere depositato l'elaborato tecnico dei dispositivi di ancoraggio (linee vita) alla richiesta di conformità edilizia o alla comunicazione di fine lavori, ai sensi LR 2/2009;

8. deve essere rispettato il principio di invarianza idraulica (con esplicitazione dei calcoli alla richiesta di conformità edilizia);
9. la quantità oraria media di rifiuti inceneribili all'impianto è fissata in 4.000 kg/ora con possibilità di funzionamento dell'impianto anche a quantità superiori in funzione del potere calorifico inferiore del rifiuto incenerito e della necessità di sostenere l'autocombustione del rifiuto che comunque non può superare il limite di 5.000 Kg/ora. Gli eventi orari di superamento dei 4.000 kg/h fino ad un massimo di 5.000 kg/h non devono essere superiori al 20% delle ore di funzionamento annuo dell'impianto calcolato come da specifica in AIA;
10. l'azienda deve produrre uno studio di simulazione fluidodinamica di verifica delle condizioni di esercizio delle camere di post combustione 1 e 2 entro 3 mesi dalla data di rilascio dell'atto di VIA. Parallelamente dovrà essere prodotta in base ai risultati del suddetto studio una valutazione della distribuzione delle temperature nelle camere citate nelle condizioni di esercizio simulate. Entro un mese dalla sua realizzazione lo studio dovrà essere presentato alla Regione Emilia Romagna Servizio Valutazione Impatto e Promozione Sostenibilità ambientale, ad Arpae e al Comune di Forlì;
11. dovranno essere effettuate, in un punto quanto più prossimo possibile alla camera di post combustione, e a valle di questa, campagne periodiche per la misura dei parametri di portata, temperatura, pressione e umidità del flusso gassoso al fine di procedere al calcolo e alla verifica della portata trattata in camera di post-combustione nelle condizioni indagate. La frequenza e la modalità di svolgimento delle campagne sono definite dall'Autorizzazione Integrata Ambientale;
12. per quanto riguarda le polveri ultrafini e nanopolveri, la Società Mengozzi dovrà effettuare una nuova campagna di indagine (per il conteggio del materiale particellare suddiviso nelle classi granulometriche e per valutare contemporaneamente la massa campionata per le diverse frazioni comprese le polveri ultrafini e nanopolveri) mediante impattore multistadio gravimetrico entro 6 mesi dopo la messa a regime - e verificato il corretto funzionamento - di tutte le apparecchiature di cui è prevista l'installazione (stato di progetto a regime). Tale indagine dovrà inoltre comprendere una caratterizzazione dei principali parametri chimici (speciazione chimica) del particolato suddetto. In tal senso dovranno essere analizzati Cd, Hg, il gruppo dei 10 metalli pesanti, PCDD/PCDF, IPA e PCB. I risultati di tale indagine e le condizioni di funzionamento dell'impianto e dei vari sistemi durante il campionamento, dovranno essere trasmessi al Comune di Forlì, ad Arpae, ad AUSL Romagna e alla Regione Emilia Romagna - servizio Valutazione

Impatto e Promozione Sostenibilità Ambientale. Entro 3 mesi da questa prima indagine il proponente dovrà comunicarne gli esiti agli enti sopra citati e valutare, in accordo con gli enti medesimi, anche alla luce di un eventuale progresso tecnologico nel campo del monitoraggio e speciazione chimica delle frazioni più fini, se e come procedere;

13. dovranno essere rispettati a camino i flussi di massa medi orari su base media mensile per gli inquinanti monitorati in continuo allo stato di progetto, con la possibilità di inserire nuovi inquinanti in caso di aggiornamento futuro delle metodiche di monitoraggio in continuo, e i flussi di massa determinati sulla base della media dei valori rilevati nei campionamenti per gli inquinanti monitorati mediante campionamento periodico (su una base media annuale), contenuti nella tabella A al paragrafo D4.1 della autorizzazione integrata ambientale approvata con Del. G.P. n. 298 del 25/07/2006 e riportati nella nuova AIA;
14. dovrà essere rispettato il limite di concentrazione a camino delle PCDD+PCDF pari a 0,05 ng/Nm³ TEQ misurato attraverso campionamento discontinuo con le modalità previste dalla norma UNI EN 1948/2006 o successiva revisione;
15. il Proponente ha l'obbligo, a fronte di mancanti informazioni sulla loro destinazione, di riutilizzare le terre e rocce da scavo in sito ai sensi dell'art. 185, comma 1 lettera c), ovvero, in caso di utilizzo fuori sito, di attenersi alle disposizioni dell'art. 41Bis di cui alla Legge 98/2013;
16. le piantumazioni di progetto dovranno essere realizzate in base a quanto riportato nella Tavola 11bis, Allegato 8 datata Luglio 2015 e dovranno essere effettuate entro un anno dal rilascio del titolo autorizzativo;
17. gli interventi di manutenzione, da eseguire nei primi cinque anni dall'impianto, devono consistere nell'accertamento delle fallanze e sostituzione delle piante morte con elementi vegetali aventi la stessa potenzialità di sviluppo, nell'eliminazione delle piante infestanti che limitano la crescita e lo sviluppo delle piante presenti e nell'irrigazione; si specifica, inoltre, che al termine dei cinque anni previsti sarà necessario prolungare gli interventi fino alla completa e definitiva riuscita dell'impianto, nel caso in cui si presentino situazioni di criticità/sofferenza, legate sia alla carenza idrica, che alla presenza di elementi non sufficientemente sviluppati, sia alla presenza ulteriore di infestanti che limitano la crescita e lo sviluppo degli elementi arborei e arbustivi presenti;
18. al fine di monitorare l'effettivo stato di attecchimento degli impianti, contestualmente al report annuale, dovrà essere

inviata al Comune di Forlì e ad Arpae per i primi cinque anni a partire dall'anno successivo alla piantumazione, una relazione tecnica e descrittiva corredata da documentazione fotografica attestante lo stato di attecchimento delle essenze messe a dimora;

19. posto che i pannelli fonoisolanti attualmente installati sui martelli degli economizzatori esistenti, a causa dell'usura, presentano in alcuni punti elementi di discontinuità, riducendo così la propria capacità di attenuazione, dovrà essere effettuata la rimozione di tali pannelli esistenti e l'installazione di altri nuovi, caratterizzati da potere fonoisolante uguale o superiore a quello di produzione dei pannelli esistenti, e meno soggetti all'usura dovuta alle condizioni ambientali. In alternativa può essere scelta la realizzazione di una cabinatura parziale, costituita da pannelli rigidi fonoisolanti (lato esterno) e fonoassorbenti (lato sorgente), a tamponamento dei lati est e superiore degli alloggiamenti dei martelli degli economizzatori, esistenti e di progetto, installata in maniera tale da evitare fessurazioni tra i pannelli e da poter permettere un'agevole rimozione degli stessi per le operazioni di manutenzione;
20. dovrà essere previsto un monitoraggio acustico di verifica presso il ricettore R1 così pianificato:
 - a) dovrà essere eseguito un rilievo in continuo sulle 24 ore presso il ricettore R1 lato impianto al fine di verificare il rispetto dei limiti assoluti di immissione diurni e notturni. Le modalità di esecuzione del rilievo dovranno essere tali da consentire l'esclusione del rumore del traffico della Tangenziale Est;
 - b) presso il ricettore R1 dovrà essere effettuata la verifica dei limiti differenziali in periodo diurno e notturno monitorando il rumore residuo e il rumore ambientale ad impianto in funzione e a regime in condizioni peggiorative in termini di rumore prodotto;
 - c) entrambi i monitoraggi di cui sopra dovranno essere effettuati in ogni caso entro 6 mesi dalla messa a regime dell'impianto di progetto e, per quanto riguarda il rumore residuo, al primo fermo impianto previsto dall'azienda eventualmente previsto nell'ambito dei 6 mesi suddetti. In caso di assenza di fermo impianto entro i 6 mesi suddetti, dovrà essere presentato un criterio significativo per la determinazione del rumore residuo;
 - d) entro 3 mesi dai rilievi sopra menzionati, dovranno essere inviate alla Regione Emilia-Romagna - servizio Valutazione Impatto e Promozione Sostenibilità Ambientale, ad Arpae e al Comune di Forlì, i risultati delle misurazioni di cui ai punti precedenti che consentano di verificare il rispetto dei limiti vigenti. Qualora il rispetto dei suddetti limiti sia conseguito attraverso la realizzazione di misure di mitigazione, da realizzarsi tempestivamente, il proponente

dovrà presentare apposita relazione nella quale siano descritte tali misure;

21. al fine di verificare le risultanze dello Studio di Impatto Ambientale nel merito delle emissioni attese, dei fattori di abbattimento rispetto all'esistente e delle ricadute, si richiede che, entro due anni dalla messa a regime dell'impianto di progetto, e sulla base dei risultati dei monitoraggi effettuati così come descritti in VIA e in AIA, sia presentata una relazione in merito alla Regione Emilia-Romagna - servizio Valutazione Impatto e Promozione Sostenibilità Ambientale, ad Arpae, Comune di Forlì e AUSL;

22. è istituito presso Arpae un Comitato Tecnico permanente (costituito da Regione Emilia-Romagna Servizio VIPSA, Arpae, AUSL, Comune di Forlì) che ha il compito di valutare i risultati dei monitoraggi della qualità dell'aria e i risultati dei monitoraggi relativi al Piano di Monitoraggio e Controllo di VIA e AIA, anche con riferimento alle verifiche del funzionamento delle camere di post-combustione, nonché degli esiti delle visite ispettive di AIA, allo scopo di valutare livelli prestazionali dell'impianto con particolare riferimento alle rese di abbattimento degli inquinanti generati dall'impianto nelle diverse matrici ambientali; l'esito dei lavori del Comitato, che dovrà riunirsi annualmente, dovranno essere pubblicati sul sito istituzionale del Comune di Forlì e potranno determinare:

- 1) ulteriori prescrizioni al gestore volte all'aumento delle rese degli impianti di abbattimento;
- 2) qualora si accerti che le prescrizioni dell'AIA non garantiscono il conseguimento degli obiettivi di qualità ambientale stabiliti dagli strumenti di pianificazione e programmazione di settore, l'obbligo di riesame dell'AIA medesima al fine di revisionare i valori limite di emissione e/o l'inserimento in quest'ultima di nuovi valori limite;
- 3) qualora l'AUSL ritenga che le tecniche utilizzate dall'azienda non siano congrue a garantire igiene e sicurezza dei luoghi di lavoro, l'obbligo di riesame dell'AIA al fine di imporre l'utilizzo di tecniche diverse"; gli Enti partecipanti al Comitato Tecnico Permanente potranno richiedere di avvalersi, a titolo gratuito, dell'apporto di figure tecnico-scientifiche da scegliersi all'interno delle Università Emiliano-Romagnole.

L'individuazione della figura tecnico-scientifica è a carico dell'Ente proponente che curerà anche i rapporti formali con l'Università;

23. il Comune di Forlì ha fatto pervenire un parere istruttorio con nota prot. n. 64222/2015 del 23/2/2016, acquisito da ARPAE al PGFC/2016/2539 del 24/02/2016, con prescrizioni, avvertenze e richiami generali all'obbligo in esso contenuti, favorevole al rilascio del Permesso a Costruire; tale parere è stato fatto proprio dalla Conferenza di Servizi in data 24/2/2016 relativa

alla VIA e all'AIA del progetto in oggetto e quanto riportato integra il quadro prescrittivo come di seguito specificato: .

- prescrizioni

- a) autorizzazione sismica prima dell'inizio dei lavori;
- b) rispetto del principio di invarianza idraulica (con esplicitazione dei calcoli alla richiesta di conformità edilizia);
- c) dovranno essere rispettati gli obblighi in materia di salute e sicurezza sul lavoro (comunicazione impresa esecutrice e adempimenti in relazione al D.Lgs n. 81/2008);
- d) dovranno essere rispettate le disposizioni di cui all'allegato 3 delle norme del regolamento urbanistico edilizio (di seguito Rue);
- e) dovrà essere rispettato il punto 4.1 dell'allegato 1) alla Delibera regionale n. 699/2015, per il quale il committente dei lavori provvede ad allegare l'elaborato tecnico dei dispositivi permanenti di protezione contro le cadute dall'alto, in dotazione all'opera realizzata, alla richiesta del Certificato di conformità edilizia e di agibilità,

- avvertenze

- a) la data di inizio dei lavori dovrà essere preventivamente comunicata al comune;
- b) il titolo autorizzativo (di seguito titolo) decadrà, di diritto:
 - se i lavori non avranno avuto inizio entro un anno dalla data di efficacia del titolo;
 - se l'opera non sarà ultimata entro 3 anni dalla data di efficacia del titolo;
 - con l'entrata in vigore di contrastanti previsioni urbanistiche, salvo che i lavori siano già iniziati e vengano completati entro il termine stabilito dal titolo stesso,

- richiami generali all'obbligo

- a) della osservanza delle disposizioni di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 6.6.2001, n. 380, alla Legge regionale 30 luglio 2013, n. 15, alla Legge regionale 21.10.2004, n. 23, nonché di tutte le norme degli strumenti urbanistici e dei Regolamenti comunali vigenti in materia (edilizia, igiene, occupazione suolo pubblico, ecc.);
- b) dell'osservanza delle norme tecniche di buona costruzione;
- c) di soddisfare, prima dell'inizio e durante il corso dei lavori, le richieste di visite di ispezione prescritte, da effettuarsi dai tecnici comunali, a norma del vigente Regolamento urbanistico edilizio;
- d) di predisporre, nel caso di fabbricato lontano dal ciglio della strada, un palo per l'integrazione della numerazione civica;

- il Titolo Autorizzativo di cui al punto precedente è soggetto al pagamento del seguente contributo di costruzione:

U1 - Oneri di urbanizzazione primaria:	€
8.673,00	
U2 - Oneri di urbanizzazione secondaria:	€
2.519,13	
D - Contributo D:	€
2.657,08	

da pagarsi al momento del ritiro/invio telematico del provvedimento;

- b) di dare atto che Arpae ha approvato l'Autorizzazione Integrata Ambientale che costituisce l'Allegato 2 alla presente delibera quale parte integrante (tale allegato è su supporto informatico e sarà pubblicato sul portale AIA regionale);
- c) di dare atto che il parere dell'AUSL Romagna è stato condiviso in sede di Conferenza di Servizi;
- d) di dare atto che i seguenti pareri: del Servizio Territoriale di Arpae di Forlì-Cesena, prot. n. PGFC/2016/934 del 27/01/2016; della Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio per le province di Ravenna, Forlì-Cesena, Rimini, prot. prov.le n. 74119 del 24/08/2015; di HERA S.p.a Direzione acqua, prot. prov.le n. 77069 del 02/09/2015 e PGFC/2016/2502 di integrazione e rettifica del precedente parere; del Servizio Tecnico di Bacino Romagna, prot. prov.le n. 105425 del 15/12/2015; della Provincia di Forlì-Cesena, prot. Arpae PGFC/2016/577 del 19/01/2016, sono ricompresi nel Rapporto Ambientale in Allegato 1 alla presente delibera, quale parte integrante;
- e) di dare atto che il Comune di Forlì non ha partecipato alla riunione conclusiva della Conferenza di Servizi in data 24 febbraio 2016, non ha firmato il Rapporto Ambientale che costituisce l'allegato 1 della presente delibera; trova quindi applicazione il disposto dell'art. 14-ter, comma 7, della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modificazioni; ha, però, espresso il proprio parere con nota prot. n. 64222/2015 del 23/2/2016, acquisito da ARPAE al PGFC/2016/2539 del 24/02/2016 i cui contenuti sono stati condivisi dalla Conferenza di Servizi del 24/2/2016; tale parere costituisce l'Allegato 3 alla presente delibera e ne è parte integrante;
- f) di dare atto che il Comune di Forlì ha rilasciato l'Autorizzazione Paesaggistica, PGFC/2016/902 del 26/01/2016, che costituisce l'Allegato 4 alla presente delibera quale parte integrante;
- g) di dare atto che nella documentazione presentata dalla società proponente il costo complessivo degli interventi di progettazione e realizzazione del progetto oggetto della presente procedura viene stimato pari a € 7.000.000; le spese istruttorie relative alla presente procedura di V.I.A, sono quindi state calcolate in misura dello 0,05% del valore dell'intervento, ridotto del 50% e

dell'ulteriore 10% per il possesso e il verificarsi dei requisiti sopra esposti, e quantificate in € 1.575,00 che, ai sensi dell'art. 28 della L.R. 9/99 e s.m.i., sono a carico del proponente, sono state corrisposte in sede di attivazione della procedura, così come previsto dall'art. 13, comma 1, lett. c) della L.R. 9/99 e s.m.i.;

- h) di trasmettere, ai sensi dell'art. 16, comma 4, della LR 18 maggio 1999, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni, copia della presente deliberazione al proponente Mengozzi SpA;
- i) di trasmettere, ai sensi dell'art. 16, comma 4, della LR 18 maggio 1999, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni, per opportuna conoscenza e per gli adempimenti di rispettiva competenza, copia della presente deliberazione della Regione Emilia-Romagna a: Arpae (SAC e Sezione Provinciale di Forlì-Cesena), Provincia di Forlì-Cesena, Comune di Forlì, Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio per le province di Ravenna, Forlì-Cesena, Rimini, HERA S.p.a Direzione acqua, Servizio Tecnico Bacino Romagna, AUSL Romagna;
- j) di stabilire, ai sensi dell'art. 26, comma 6 del D.Lgs. 152/06, come modificato dal D.Lgs 4/08, il progetto dovrà essere realizzato entro 5 anni dalla pubblicazione del provvedimento di Valutazione di Impatto Ambientale;
- k) di pubblicare per estratto sul Bollettino Ufficiale Regionale della Regione Emilia - Romagna, ai sensi dell'art. 16, comma 4, della LR 18 maggio 1999, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni, il presente partito di deliberazione;
- l) di pubblicare integralmente sul sito web della Regione Emilia-Romagna, ai sensi dell'art. 20, comma 7 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dal D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4, il presente provvedimento di valutazione di impatto ambientale.